



## CITTA' DI ALBENGA

### ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **19**

SEDUTA DEL **29.04.2016**

#### DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI PER L'ANNO 2016).

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 21.00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Alberto PASSINO.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario del Comune Dott. Emanuele SCARDIGNO.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	NUCERA Massimiliano	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	SI	10)	PAPALIA Francesco	NO
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PASSINO Alberto	SI
4)	DI LIETO Francesco	SI	12)	PERRONE Ginetta	SI
5)	GUARNIERI Rosalia	SI	13)	PICASSO Emanuela	SI
6)	GUERRA Emanuela	SI	14)	PLUMERI Liliane	SI
7)	MOLINERIS Eleonora	SI	15)	PORRO Cristina	SI
8)	MUNI' Vincenzo	SI	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, GHIGLIONE Tullio, VESPO Concetta e VIO Mariangelo.

Fermo restando il dibattito generale sviluppatosi intorno all'argomento e riportato nel verbale della precedente deliberazione consiliare n. 15, si dà atto che, con specifico riferimento all'argomento iscritto al punto 9 del nuovo ordine del giorno della seduta odierna (Determinazione delle aliquote TASI anno 2016), sono state rese le seguenti dichiarazioni di voto:

GUARNIERI per il gruppo consiliare INDIPENDENTE DI COALIZIONE CENTRO DESTRA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contraria.

NUCERA per il gruppo consiliare CIVICA INGAUNIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contrario.

PORRO per il gruppo consiliare LEGA NORD LIGURIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contraria.

BOSCAGLIA per gruppo consiliare VOCE ALLA GENTE PIU' (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

PASSINO per gruppo consiliare TALEA DI ALBENGA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

DI LIETO per il gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contrario.

VIO Camilla per il gruppo consiliare PER ALBENGA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

CIANGHEROTTI per il gruppo consiliare FORZA ITALIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contrario.

GUERRA per il gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

Quindi,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESO ATTO** del dibattito sviluppatosi intorno all'argomento, come da discussione riportata nel verbale del precedente provvedimento n. 15 in data odierna;

#### VISTI:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- il Decreto Ministeriale del 01 marzo 2016 che ha prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 30 aprile 2016;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639 che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 669 a 702, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, recanti la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il regolamento comunale per la gestione del Tributo per i servizi indivisibili approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n.12 del 16 maggio 2014;

**RICHIAMATA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che dispone:

- all'art.1 comma 10 la **riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,** a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- all'art.1 comma 14 lett. a e d) l'**esenzione dell'abitazione principale dall'IMU e dalla TASI, ad eccezione tuttavia delle categorie di lusso (cat. A/1,A/8 e A/9), comprese le abitazioni degli inquilini, per la quota di loro spettanza.** Resta invece dovuta in quest'ultima ipotesi la quota del possessore. Nelle altre ipotesi, ad esempio alloggio affittato per finalità diverse, la TASI è dovuta da entrambi;
- all'art. 1 comma 14 lettera b) l'**assimilazione all'abitazione principale TASI delle fattispecie già assimilate per l'IMU quali gli alloggi sociali, l'ex casa coniugale assegnata con provvedimento del giudice, l'alloggio del militare, l'alloggio del residente all'estero, l'abitazione dell'anziano o del disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario se prevista dal comune, le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, compresi gli studenti universitari anche se non residenti;**
- all'art. 1 comma 54 la riduzione al 75 per cento dell'imposta, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 dell'art.13 del D.L.201/11;

**DATO ATTO** che l'art. 1 comma 26, della succitata norma dispone la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), il cui gettito deve essere a copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti, nonché la conferma (comma 28) della maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 per i Comuni, che l'hanno già applicata nell'anno 2015;

**PRESO ATTO** che il nuovo contesto normativo delineato dalla Legge di Stabilità 2016 ha sostanzialmente introdotto "ex lege" esenzioni ed agevolazioni d'imposta a favore dei contribuenti, a copertura delle quali sono stati previsti incrementi del Fondo di solidarietà comunale, e nel contempo per la finalità di contenere il livello complessivo della pressione tributaria sospende gli aumenti fiscali deliberati rispetto al 2015;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2015 con la quale sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2015;

**TENUTO CONTO** della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese relative ai servizi indivisibili forniti dal Comune, anche alla luce della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, ma anche di rinnovare le misure a sostegno delle famiglie, delle politiche abitative e delle attività economiche presenti sul territorio comunale, confermando le aliquote agevolate già adottate per l'anno 2014 e 2015, al fine di perseguire una politica tributaria attenta alle esigenze dei propri cittadini, pur nella necessità di reperire adeguate risorse al bilancio comunale, da destinare ai servizi indivisibili medesimi, il cui costo è decisamente superiore agli introiti della tassa;

**PRESO ATTO** che, sulla base degli introiti dell'anno 2015, le aliquote e le detrazioni d'imposta applicate, nel medesimo anno, hanno prodotto un gettito tale da generare effetti sul carico di imposta TASI inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 2012 relativamente a tali tipologie di immobili, e pertanto è del tutto legittima la loro applicazione anche per il corrente anno 2016;

**RITENUTO**, pertanto, di prevedere per l'anno 2016, l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili:

- per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, pari al **2 per mille** richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e per le unità immobiliari assimilate ai sensi del richiamato art.13, comma 2;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo **0,0 per mille**;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/11, convertito dalla L.22/12/2011 n. 214 e succ. modificazioni, pari allo **0,0 per mille**;
- per le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C/1,C/3,C/4 e C/5, pari allo **0,0 per mille**, azzerando cioè l'aliquota di base dell'1 per mille;
- per gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie, pari allo **0,75 per mille**

**DATO ATTO** che il presente atto stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, come disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**ACQUISITI** i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16  
Astenuiti: n.==  
Votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 10  
Voti contrari alla proposta: n. 6  
(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Nucera, Perrone e Porro)

### DELIBERA

1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2016 le seguenti aliquote, già adottate nel 2015 e la maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 nella stessa misura e secondo i termini ivi previsti:

Abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze	<b>2,0 per mille</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,0 per mille</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/11, convertito dalla L.22/12/2011 n. 214 e succ. modificazioni	<b>0,0 per mille</b>
Unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C/1,C/3,C/4,C/5	<b>0,0 per mille</b>

Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	0,75 per mille
--	----------------

2) **DI DARE ATTO** che l'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 dispone:

- al comma 10 la **riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- al comma 14 lett. a e d) l'**esenzione dell'abitazione principale dall'IMU e dalla TASI, ad eccezione tuttavia delle categorie di lusso (cat. A/1,A/8 e A/9), comprese le abitazioni degli inquilini, per la quota di loro spettanza**. Resta invece dovuta in quest'ultima ipotesi la quota del possessore. Nelle altre ipotesi, ad esempio alloggio affittato per finalita' diverse, la TASI e' dovuta da entrambi;

- al comma 14 lettera b) l'**assimilazione all'abitazione principale TASI delle fattispecie gia' assimilate per l'IMU quali gli alloggi sociali, l'ex casa coniugale assegnata con provvedimento del giudice, l'alloggio del militare, l'alloggio del residente all'estero, l'abitazione dell'anziano o del disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario se prevista dal comune, le abitazioni delle cooperative a proprieta' indivisa assegnate ai soci, compresi gli studenti universitari anche se non residenti**;

- al comma 54 la riduzione al 75 per cento dell'imposta, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 dell'art.13 del D.L.201/11.

3) **DI CONFERMARE** che il tributo e' versato dall'occupante dell'immobile, nella misura del 10% dell'ammontare dello stesso; la restante parte, pari al 90%, e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare come previsto dal vigente regolamento comunale;

4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

5) **DI DARE ATTO** che le aliquote TASI sono stabilite in conformita' con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunita', qui a seguire individuati con i relativi costi, il cui ammontare complessivo pari ad Euro 5.526.022,63, a parziale copertura dei quali e' finalizzato il relativo gettito:

Servizi di:

costo

a) ordine pubblico e sicurezza	€. 1.054.431,25
b) sviluppo e valorizzazione del turismo	€. 360.560,00
c) politiche giovanili, sport e tempo libero	€. 307.613,00
d) trasporti e diritto alla mobilità	€. 1.638.710,00
e) viabilità e infrastrutture stradali	€. 1.466.560,00
f) tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€. 129.800,00
g) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€. 519.551,77
h) soccorso civile	€. 48.796,61

6) **DI OTTEMPERARE** a quanto indicato dal comma 689 della L. n.147/13 mettendo a disposizione dei contribuenti, sul sito istituzionale dell'Ente, una procedura di calcolo del tributo che predispona la stampa del modello F24 compilato;

7) **DI FAR RINVIO** a quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nel regolamento TASI ed alle disposizioni di legge vigenti;

8) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

\*\*\*\*\*

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16  
Astenuiti: n.==  
Votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 10  
Voti contrari alla proposta: n. 6  
(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Nucera, Perrone e Porro)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



## COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL  
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Determinazioni delle aliquote del tributo sui servizi  
indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

### PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla  
proposta indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE DI AREA

(Dott. Massimo SALVATICO)



Addì 26 APR 2016

### PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come  
modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012  
n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale  
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-  
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL DIRIGENTE DI AREA

(Dott. Massimo SALVATICO)



Addì 26 APR 2016




Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **19** in data **29.04.2016**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE  
(Alberto PASSINO)



IL VICE SEGRETARIO  
(Dott. Emanuele SCARDIGNO)

<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>839</u> )</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p style="text-align: center;">- 3 MAG 2016</p> <p>Albenga, <u>- 3 MAG 2016</u></p> <p> <b>SEGRETARIO GENERALE</b></p>	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____</p> <p>al _____,</p> <p>non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: right;"><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p>
---	---